

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

In CHF o divisa estera

FOGLIO INFORMATIVO

Conto corrente amministrato in CHF o divisa estera

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti¹ del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica	BG (Suisse) Private Bank SA (società anonima)
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Banca Generali S.p.a.
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei propri servizi Bancari in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con delibera numero 176/2024 del 21 maggio 2024
Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera)	CHE-191.610.836
Sede legale	Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera)
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce	esisuisse
Sito internet	www.bgsuissebank.ch
Recapiti telefonici della Banca	Telefono: + 41 58 211 01 00
Indirizzo di posta elettronica	legal@bgsuissebank.ch
Capitale Sociale:	60'000'000.00 Franchi Svizzeri

Indirizzo del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

BG (Suisse) Private Bank SA
Piazza della Riforma 3
6900 Lugano

Che cos'è il "Conto Corrente"

Il Conto Corrente è un Contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al Conto Corrente sono di solito collegati altri servizi quali servizi di pagamento, carta di debito, carta di credito, bonifici, domiciliazione delle bollette, servizio di locazione di cassette di sicurezza.

I servizi di pagamento consentono di effettuare operazioni bancarie di versamento, trasferimento o prelievamento di fondi a valere sul Conto Corrente.

Al Conto Corrente può essere altresì collegato il servizio di custodia e amministrazione di valori mobiliari per il quale si rimanda alle specifiche condizioni concernenti le relazioni d'affari e al Foglio Informativo predisposto in merito dalla Banca.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce ad *esisuisse*, un'associazione preposta alla garanzia dei depositi sancita per legge che copre i fondi dei clienti presso le banche e le società di intermediazione mobiliare in Svizzera, con una copertura fino a 100.000,00 (centomila) Franchi Svizzeri, per ciascun cliente. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento, al furto o all'utilizzo improprio da parte di soggetti terzi della carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il Cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La Guida pratica al Conto Corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it e messo a disposizione dalla Banca a chiunque ne faccia richiesta e sul sito internet della Banca www.bgsuissebank.ch

Principali condizioni economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un Conto Corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente, ove presente, anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

Condizioni economiche

Tutte le spese si intendono per operazione e con liquidazione immediata ove non diversamente specificato. La commissione all-inclusive comprende tutti i costi di tenuta conto e di custodia e amministrazione titoli.

Condizione Specifica	Commissione all-inclusive	Cosa comprende
Relazioni nelle quali sia prevista la "Procura Amministrativa" in favore di Banca Generali SpA	0.25%	Oltre a quanto indicato nelle tabelle sottostanti, la commissione all-inclusive comprende anche le spese di "Custodia e Amministrazione titoli"

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
		Spese per l'apertura del conto	Compreso
Spese Fisse	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	Compreso
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	Compreso
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale	N/A
		Rilascio di una carta di debito internazionale	N/A
		Rilascio di una carta di credito	N/A
		Rilascio moduli assegni	N/A
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	Compreso
Spese Variabili	Gestione di liquidità	Invio estratto conto elettronico Invio estratto conto cartaceo	Compreso 5 CHF in Svizzera 8 CHF Estero
		Documentazione relativa a singole operazioni	Compreso
	Servizi di pagamento <small>(spese banche corrispondenti escluse)</small>	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	N/A
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	N/A
		Bonifico in Svizzera Bonifico - SEPA	Compreso Compreso
		Bonifico - Extra SEPA	Compreso
		Ordine permanente di bonifico	N/A
		Addebito diretto	N/A
		Ricarica carta prepagata	N/A

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Interessi somme depositate	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	Conto non remunerato
Fidi e sconfinamenti	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Il conto non prevede la concessione di un fido
		Commissione onnicomprensiva	N/A
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Il conto non prevede la concessione di un fido
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	N/A
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Il conto non può andare in scoperto
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	N/A
Disponibilità somme versate	Contanti/ assegni circolari stessa banca		N/A
	Assegni bancari stessa filiale		N/A
	Assegni bancari altra filiale		N/A
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia		N/A
	Assegni bancari altri istituti		N/A
	Vaglia e assegni postali		N/A

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge italiana sull'usura (I. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in sede o sul sito della Banca www.bgsuissebank.ch

Recesso

Il Cliente può interrompere in qualsiasi momento la relazione d'affari, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata R/R. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.

La Banca può interrompere la relazione d'affari e, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (preventivamente accettato dal Cliente). In questo caso il rimborso di ogni credito sarà esigibile nel momento in cui il recesso diverrà efficace. La Banca ha il diritto di interrompere con effetto immediato la relazione d'affari allorquando sussista una giusta causa. In tale ipotesi, la Banca potrà esigere immediatamente il rimborso dei crediti concessi al Cliente Consumatore. Quali giuste cause che giustificano il recesso con effetto immediato da parte della Banca, vengono citate, a mero titolo esemplificativo, l'insolvenza del Cliente, la diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date alla Banca o la mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei servizi prestati dalla Banca, elevazione di protesto o dichiarazione equivalente della "stanza di compensazione" nei confronti del Cliente; emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Cliente; provvedimento di sequestro civile e/o penale nei confronti del Cliente; provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del Cliente; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare nei confronti del Cliente; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria nei confronti del Cliente; cessione di beni del Cliente ai creditori.

Con specifico riferimento ai servizi di pagamento, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca può recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. In caso di recesso del Cliente o dell'intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale. Ove il Cliente sia un "Cliente Consumatore", la Banca può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni..

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo della sede di Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi a:

- **l'Ombudsman delle banche svizzere;** oppure
- **l'"Arbitro Bancario Finanziario"** per risolvere in via stragiudiziale la controversia.

A. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Ombudsman delle banche svizzere

Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di Clienti contro una Banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente. Ciò permette di evitare procedimenti giudiziari costosi che possono durare anni.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come per esempio adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai Clienti gratuitamente. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione e contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei Clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolve in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un danno concreto?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?

La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:

- esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente;
- copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi);
- descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (indicazione di cosa vuole ottenere il Cliente dalla Banca);
- esposizione dei motivi; nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico);
- l'esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il modello dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo: <http://www.bankingombudsman.ch/it/ricieste/>)

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una Banca atti ed informazioni.

L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche che sono membri dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, quindi anche con la Banca.

Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite l'Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman inviti il Cliente a procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie.

La procedura dinanzi all'Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare più a lungo.

L'attivazione della procedura dinanzi all'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9 Casella postale CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Telefax: 0041 43 266 14 15

<http://www.bankingombudsman.ch/it>

B. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Arbitro bancario e finanziario **Che cosa è l'Arbitro Bancario Finanziario**

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che a sua volta dà attuazione all'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, "T.U.B."). L'ABF si occupa dei reclami da parte di Clienti contro banche e altri intermediari, inclusi quelli esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi bancari.

Il ricorso all'ABF è gratuito, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene in tutto o in parte accolto, la Banca deve rimborsare al ricorrente il contributo versato.

Per saperne di più il Cliente può consultare la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Nel medesimo sito internet sono indicate anche le modalità per rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria italiana, se è data la competenza, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria italiana la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento); oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe
Bonifico -. SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Bonifico - Extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Codice del consumo	Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto	Il contratto di conto corrente e deposito titoli disciplinato dalle Condizioni concernenti le relazioni d'affari sottoscritto dal Cliente.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un contratto di conto corrente e deposito titoli con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
Filiale	La succursale della Banca presso cui il Cliente ha accesso i rapporti abilitati
Guida pratica sull'Arbitro Bancari Finanziario	Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; etc).
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente.
Ordine di pagamento	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Parti	Indica il Cliente e la Banca.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere nel quale sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.
Salvo buon fine	Clausola generalmente riferita all'accredito in conto corrente di somme in assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla Banca su cui sono emessi.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
SEPA	SEPA è la sigla che identifica l'area unica di pagamento europea (Single European Payment Area), entro la quale è possibile effettuare pagamenti in euro a favore di beneficiari situati in uno qualsiasi dei Paesi che la compongono, a partire da un qualsiasi conto bancario. Attualmente l'area SEPA comprende i 27 Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese di estinzione conto	Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di conto corrente.
Spese fisse di chiusura	Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori / debitori.
Spese messa a disposizione Comunicazioni	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso di soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Valute sui prelievi

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi
